



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
DIVISIONE II – GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI

FISE UNIRE

unire@associazione-unire.it

ADA

segreteria@ada-net.it

AIRA

aira@associazione.it

Oggetto: Articoli pirotecnici – Decreto ministeriale 12 maggio 2016, n. 101.

L'Unione nazionale imprese di recupero Fise Unire, l'Associazione nazionale demolitori autoveicoli e l'Associazione industriale riciclatori auto, con la nota prot. p76182NA del 21 luglio u.s., hanno rappresentato alla scrivente Direzione generale alcune criticità che si stanno manifestando in ordine alle procedure di demolizione degli autoveicoli fuori uso ed in particolare dei dispositivi di sicurezza, quali airbag, a seguito della emanazione del decreto ministeriale 101 del 12 maggio 2016.

In riferimento a quanto indicato dalle suddette associazioni ed al fine di fornire alcuni chiarimenti interpretativi, si specifica quanto segue: Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/532/CE relativa ai veicoli fuori uso stabilisce di sottoporre il veicolo fuori uso ad operazioni di messa in sicurezza prima di procedere al recupero o allo smaltimento del veicolo stesso e dei suoi componenti. Le modalità da mettere in atto per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo sono descritte all'Allegato I, punto 5 del suddetto decreto e prevedono, al punto 5.1, lettera c), di procedere alla rimozione o neutralizzazione dei componenti del veicolo che possono esplodere, quali gli airbag. All'atto della messa in sicurezza del veicolo fuori uso si potrà, pertanto, procedere alla rimozione dell'airbag o alla sua neutralizzazione, quest'ultima effettuata secondo le specifiche disposizioni previste dai costruttori degli autoveicoli.

Il decreto ministeriale 12 maggio 2016, n. 101 stabilisce le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Tale regolamento è emesso ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e ricomprende all'interno del suo campo di applicazione anche gli articoli pirotecnici di categoria P1 fra i quali compaiono anche i sistemi per airbag e pretensionamento delle cinture di sicurezza.

L'articolo 8, comma 2 del citato regolamento stabilisce che gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici e devono essere smaltiti con oneri a carico dei gestori dei centri di raccolta.

Il comma 3 prevede, infine, che i dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere

avviati al successivo smaltimento. E' fatto divieto di attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta.

Tale disposizione stabilisce che i summenzionati dispositivi di sicurezza, quando sono rimossi dall'autoveicolo, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Poiché tali dispositivi hanno attinenza con la sicurezza del veicolo – rientrano, infatti, tra le esclusioni individuate all'Allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ai fini di eventuale reimpiego ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q) del medesimo decreto - non possono essere commercializzati o utilizzati direttamente in quanto devono essere sottoposti alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il reimpiego di tali dispositivi è dunque condizionato alla effettuazione delle operazioni di revisione. Pertanto tali dispositivi quando rimossi dall'autoveicolo e non destinati ad essere reimpiegati ovvero ceduti ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 8 del citato decreto 209/2003 per essere utilizzati come parti di ricambio se sottoposti alle operazioni di revisione, devono essere gestiti come rifiuti da pirotecnici, ai sensi del d.m. 101/2016.


Il successivo comma 3 dell'articolo 8 del ripetuto d.m. 101/2016 prevede, infine, che tali dispositivi, quando destinati ad essere rimossi dal veicolo, vengano neutralizzati prima di essere avviati alle successive operazioni di smaltimento. Tale disposizione, nella misura in cui prevede che gli stessi vengano neutralizzati, intende evitare la possibile attivazione di tali dispositivi, ancorché accidentale, fuori dall'autoveicolo. Nel caso in cui si intenda dunque procedere alla loro rimozione i dispositivi dovranno essere disattivati prima di essere smontati e quindi rimossi dall'autoveicolo, in modo da non pregiudicare il possibile riutilizzo e rendere allo stesso tempo sicura la loro successiva gestione, anche ai fini dello smaltimento. Tale disposizione non impedisce dunque di sottoporre tali dispositivi al riutilizzo e risulta in accordo con quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che stabilisce di eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e recupero.

Il divieto di attivazione si deve perciò intendere riferito solo ai dispositivi rimossi dal veicolo per i quali l'eventuale attivazione, anche accidentale, all'esterno del veicolo potrebbe comportare rischi per l'ambiente e per la salute oltre che per l'incolumità pubblica e la sicurezza sul lavoro. Pertanto, quando tali dispositivi non sono rimossi dagli autoveicoli possono continuare ad essere esercitate, presso i centri di raccolta degli autoveicoli fuori uso, le operazioni di neutralizzazione condotte mediante l'attivazione dei dispositivi a bordo degli autoveicoli, attuate in accordo con le specifiche norme ISO.26021 e UNI U53002110 e con quanto espressamente stabilito dai costruttori degli autoveicoli tramite il sistema internazionale di informazioni per la demolizione - IDIS.

Per il Direttore Generale

Il Vicario

(avv. Claudia Servillo)



MP
